



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Decreto di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l'edilizia scolastica”;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” e, in particolare, l'articolo 4, comma 177, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
- VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, e in particolare l'articolo 11;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica”;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 140;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* e, in particolare, l'articolo 20-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 59, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»;

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” e, in particolare, l’articolo 32, comma 7-bis;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione ed controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” ed in particolare l’articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA in particolare, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;
- VISTO inoltre, l’articolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, l’articolo 47;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 26;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 24;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’articolo 11;
- VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);
- DATO ATTO che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

rispettivamente al “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

- DATO ATTO altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell’istruzione e dagli enti locali che accedono alle procedure selettive;
- VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: «[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, con il quale, in attuazione del disposto di cui al secondo periodo del richiamato comma 61 della citata legge n. 160 del 2019, sono stati definiti, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per i progetti in argomento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle relative risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate, nonché i termini di aggiudicazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, con il quale, in applicazione dell’articolo 4 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è stato approvato il relativo avviso pubblico;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

corrispondenti *milestone* e *target*;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante “*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*”;
- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 febbraio 2023, n. 29, con cui sono state assegnate ai responsabili della gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- VISTA la circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 con allegata la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*”, aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13 ottobre 2022;
- CONSIDERATO che per la Misura M4C1I1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” ai fini del rispetto del suddetto principio del DNSH devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

VISTO l'avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della citata legge n. 160 del 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020;

VISTO l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva del predetto avviso è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e € 600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni e finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;

VISTO il decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 31 marzo 2022 di ammissione a finanziamento di un elenco di enti locali, divisi per tipologie di interventi, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati a seguito dell'avviso pubblico 22 marzo 2021 sono poi rientrati tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTO il decreto del Direttore generale – Coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, di approvazione delle graduatorie definitive di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, definite applicando puntualmente i criteri automatici di cui all’articolo 9, comma 1, dell’avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema informativo;

VISTI i decreti del Direttore generale – Coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74 e 29 dicembre 2022, n. 110, di scioglimento delle riserve;

VISTE le rinunce formali sinora pervenute da parte di n. 55 enti locali per un ammontare complessivo pari a € 57.815.180,08, così come dettagliate nella tabella allegata al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTA la nota del Direttore generale – Coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del 30 giugno 2023, prot. n. 90681, di decadenza dal finanziamento del progetto avente CUP J55E22000150006 presentato dal Comune di Santa Maria a Monte così come individuato nell’allegato al presente decreto e individuato con la dicitura “Decaduto”, così come dettagliato nella tabella allegata al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTA la nota del Direttore generale – Coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del 4 ottobre 2023, prot. n. 118508, di decadenza dal finanziamento per mancata sottoscrizione dell’accordo di concessione inviata a n. 15 enti locali, così come indicati nell’allegato al presente decreto e individuati nella colonna “stato finanziamento” con la dicitura “Decaduto”, così come dettagliati nella tabella allegata al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

CONSIDERATO che le decadenze e il definanziamento, come sopra indicati, rispetto ai progetti





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

nuovi del PNRR di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, hanno generato economie complessive pari a € 19.706.394,94;

CONSIDERATO quindi, che le risorse complessive, pari a euro 77.521.575,02, di cui all'allegato 1 al presente decreto, comprensive delle rinunce, delle decadenze e del definanziamento, rispetto agli interventi autorizzati a seguito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, sono a valere sulla contabilità speciale del Ministero dell'istruzione e del merito destinata dall'Unione europea – *Next Generation EU*, al finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;

CONSIDERATO inoltre, che le risorse non assegnate e non autorizzate a seguito del citato avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ammontano a complessivi euro 202.716.959,95, di cui euro 94.001.261,23 a valere sulla contabilità speciale del Ministero dell'istruzione e del merito destinata dall'Unione europea – *Next Generation EU* ed euro 108.715.698,72 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, 145, iscritte sul capitolo 8106 – piano gestionale 3 – del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni dal 2022 al 2026, già destinate al medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR dal citato decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236;

RITENUTO che le risorse, relative all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, che è possibile reinvestire nel nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, sono pari a euro 280.238.534,97;

CONSIDERATO che, rispetto ai c.d. “progetti in essere” del PNRR di cui all'avviso pubblico 22 marzo 2021, le economie residue derivanti da rinunce e definanziamenti ammontano a complessivi euro 46.300.623,11, a valere sul bilancio del Ministero dell'interno, già al netto delle risorse utilizzate per le riammissioni in autotutela e le ottemperanze ad alcune sentenze giurisdizionali, così come dettagliate nella tabella allegata al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);

CONSIDERATO altresì, che le risorse non assegnate e non autorizzate a seguito del citato avviso pubblico 22 marzo 2021 ammontano a complessivi euro 17.316.576,77 a valere sul bilancio del Ministero dell'interno e destinate ai c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che risultano ancora pendenti 2 ricorsi giurisdizionali, per i quali è necessario accantonare le quote di finanziamento per eventuali esecuzioni di sentenze di riammissione, per un importo di euro 8.900.000,00;

RITENUTO pertanto, che le risorse, relative all'avviso pubblico 22 marzo 2021 nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, sono pari a euro 54.717.199,88, a valere sul bilancio del Ministero dell'interno e destinate ai c.d. “progetti in essere”;

VISTA la nota prot. n. 140519 del 5 dicembre 2023, con la quale l'ammontare complessivo delle risorse ancora disponibili è stato comunicato al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale;

VISTA la nota prot. n. 12061 del 25 gennaio 2024, con la quale l'ammontare complessivo delle economie complessive e delle risorse ancora disponibili è stato comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO quindi, che le risorse che è possibile complessivamente reinvestire nel nuovo Piano asili nido di cui alla Missione – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, in quanto economie e non assegnazioni sia relative all'avviso pubblico 22 marzo 2021 sia relative all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, sono pari a euro 334.955.734,85;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge n. 123 del 2023 è possibile utilizzare per il suddetto nuovo Piano per asili nido anche le risorse relative all'annualità 2026, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a euro 200.000.000,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, la riprogrammazione della dotazione finanziaria del capitolo 7275 del Ministero dell'interno con un incremento delle risorse per l'annualità 2026 di ulteriori euro 200.000.000,00;

RITENUTO quindi, di poter utilizzare per il nuovo piano tutte le risorse di cui all'annualità 2026 di cui al citato articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura complessiva di euro 400.000.000,00, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno;

RITENUTO al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima*





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

infanzia» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di poter destinare la somma complessiva di euro 734.955.734,85;

RITENUTO di poter definire il nuovo Piano per asili nido sulla base dei criteri definiti dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 123 del 2023 e di individuare direttamente i relativi interventi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione residente e della popolazione nella fascia di età 0-2 anni;

CONSIDERATO che gli ultimi dati ISTAT disponibili relativi al numero di posti per 100 bambini nella fascia 0-2 anni sono riferiti all'anno 2021 e che il dato disponibile è su base comunale;

VISTA la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, in fase di *assessment* e di rimodulazione del PNRR, la Commissione europea non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e demolizione e ricostruzione che non aumentassero il numero di nuovi posti;

CONSIDERATO che il *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, è pari a 150.480 nuovi posti, come rimodulato a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento del *target* UE finale, è necessario investire su nuove costruzioni ovvero su riconversioni di edifici pubblici non già destinati ad asili nido per la realizzazione di nuovi posti aggiuntivi;

CONSIDERATO che occorre fornire un'offerta adeguata mediante la creazione di nuovi posti di asili nido;

CONSIDERATO che, ai fini di una convenienza anche economica delle nuove strutture, sulla base dei prezzari aggiornati e per rispettare i parametri economici verificati in sede di revisione del PNRR, è necessario che vengano attivati, in ogni edificio nuovo o riconvertito, un minimo di 20 nuovi posti aggiuntivi, definito tenendo conto del valore medio delle normative regionali in materia;

RITENUTO quindi, necessario definire un elenco di comuni con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni di almeno 60 bambini secondo il dato ISTAT del 2021 e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%,





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

in modo da evitare eccessive frammentazioni e una più efficace gestione del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

DATO ATTO quindi, che i criteri minimi per l'individuazione dei comuni beneficiari sono i seguenti e concorrono, in misura ponderale uguale, alla definizione dell'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento:

- popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 60 bambini;
- copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%;

CONSIDERATO che, una volta individuati i comuni ricompresi nell'elenco sulla base dei predetti criteri, è possibile definire, in base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT dell'anno 2021, fasce di popolazione per individuare il numero minimo di nuovi posti da attivare in ciascun comune tra quelli individuati nell'elenco;

CONSIDERATO che nella percentuale di copertura del servizio è stato già stimato anche l'incremento del numero di nuovi posti, così come risultante da eventuale precedente finanziamento in corso nell'ambito della medesima Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;

CONSIDERATO di poter definire le seguenti fasce:

- oltre 1 milione di abitanti: 360 nuovi posti
- da 500.001 a 1 milione di abitanti: 300 nuovi posti
- da 200.001 a 500.000 di abitanti: 240 nuovi posti
- da 100.001 a 200.000 di abitanti: 180 nuovi posti
- da 50.001 a 100.000 di abitanti: 90 nuovi posti
- da 25.001 a 50.000 di abitanti: 60 nuovi posti
- da 10.001 a 25.000 abitanti: 30 nuovi posti;
- fino a 10.000 abitanti: 20 nuovi posti;

CONSIDERATO altresì, di dover dare rilevanza, nel calcolo dei nuovi posti che ciascun comune deve attivare, alla percentuale di copertura del servizio in termini di numero di posti autorizzati per 100 bambini nella fascia di età 0-2 anni, prevedendo un incremento percentuale dei nuovi posti da attivare in base al livello attuale di copertura del servizio, aggiornato anche in base all'assegnazione per fasce di cui ai precedenti punti:

- da 0 a 10,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 60%;
- da 11 a 21,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 40%;
- da 22 a 32,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

20%;

CONSIDERATO altresì, che l'incremento percentuale nella definizione del numero minimo di nuovi posti da attivare, relativo al criterio del livello di copertura del servizio, si applica solo nel caso in cui a seguito dell'applicazione del primo criterio per fasce non risulti raggiunta una percentuale di copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni e nel comune considerato di almeno il 33%;

CONSIDERATO che, per i comuni delle 14 città metropolitane si rende necessario garantire, per l'estensione territoriale di tali comuni e delle relative aree metropolitane, una quota di risorse per attivare e potenziare il servizio nelle diverse aree del comune, a prescindere dal livello di copertura del servizio, incidendo comunque sulla quota percentuale di incremento dei nuovi posti;

RITENUTO quindi, di poter approvare un elenco dei comuni delle aree metropolitane con il relativo numero di nuovi posti da realizzare in base alle fasce di popolazione precedentemente individuate (allegato 3);

RITENUTO di poter approvare l'elenco dei comuni delle aree non metropolitane che rispettano i criteri esposti nelle premesse del presente decreto (allegato 4);

RITENUTO di poter attivare il nuovo Piano per asili nido, così come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023, al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, per un importo complessivo pari a euro 534.955.734,85, corrispondente alle risorse derivanti dalle economie di piano e dai definanziamenti, nonché alle risorse non utilizzate per i precedenti avvisi pubblici;

CONSIDERATO che per il nuovo Piano per asili nido è stato utilizzato un costo parametrico di euro 24.000 a nuovo posto per le nuove costruzioni ovvero per le riconversioni che prevedono demolizioni e ricostruzioni di edifici non già destinati ad asili nido e di euro 20.000 a nuovo posto nel caso di riconversioni di edifici esistenti non già destinati ad asilo nido, in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime e in considerazione di una stima effettuata sui costi reali delle aggiudicazioni entro la *milestone* UE del 30 giugno 2023 per gli analoghi interventi inseriti nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, così come rendicontati alla Commissione europea durante il periodo di *assessment*;





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO che sulla base delle suddette risorse è possibile finanziare i comuni delle città metropolitane di cui all'allegato 3 e i comuni di cui all'allegato 4, ordinati sulla base dei criteri descritti della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni, nei limiti delle risorse disponibili, garantendo complessivamente una percentuale di almeno il 40% per i comuni delle regioni del Mezzogiorno;

RITENUTO di poter rinviare a un successivo decreto eventuali scorrimenti di elenco sulla base delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili, anche considerato che è ancora in corso, per alcuni enti, la verifica circa la corretta ed efficace aggiudicazione dei lavori nei termini previsti dalla *milestone* europea;

RITENUTO di demandare, altresì, all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'istruttoria a seguito della procedura di adesione, l'autorizzazione al finanziamento ed eventuali successive modifiche, nonché l'eventuale scorrimento dell'elenco di cui all'allegato 4, nei limiti delle risorse disponibili definite da questo decreto, in caso di successive rinunce o decadenze dal finanziamento;

RITENUTO inoltre, che i comuni individuati negli elenchi allegati (allegati 3 e 4) al presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili, sono direttamente finanziabili previa verifica dei requisiti e a seguito di procedura di adesione tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito;

RITENUTO che, nella successiva procedura amministrativa di adesione, al fine di assicurare il *target* complessivo finale, gli enti locali individuati negli elenchi allegati (allegati 3 e 4) al presente decreto possono ricorrere, in sede di adesione alla procedura di finanziamento, a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all'attivazione dei nuovi posti previsti e assegnati a ciascun ente e, quindi, al raggiungimento del *target* fissato;

CONSIDERATO che l'utilizzo della suddetta flessibilità massima, in riduzione, del 20% del numero dei posti da realizzare e attivare, comporta una riduzione proporzionale dell'importo di finanziamento, strettamente legato al numero dei posti da realizzare e attivare;

CONSIDERATO altresì, che un incremento dei posti da realizzare, rispetto a quelli indicati negli allegati 3 e 4 non comporta un incremento del finanziamento assegnato e indicato nei medesimi allegati, che costituisce, quindi, un limite massimo di finanziamento;

RITENUTO di poter consentire anche agli enti locali con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 60 bambini, secondo il dato ISTAT del 2021, e che contestualmente





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%, non inseriti nell'allegato 4, di poter partecipare alla procedura di adesione aggregandosi con comuni limitrofi che ugualmente da soli non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nell'allegato 4;

RITENUTO necessario garantire anche a questi comuni la partecipazione alla procedura di adesione, purché in forma aggregata mediante convenzione con altri comuni in modo da soddisfare congiuntamente i requisiti minimi e da garantire una gestione congiunta più efficace e sostenibile del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

RITENUTO altresì, possibile consentire, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, consentire, anche ai comuni inseriti nell'elenco allegato 4, la possibilità di poter richiedere, in sede di procedura di adesione, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nell'elenco allegato 4, purché insieme garantiscano comunque i requisiti minimi e realizzino il numero dei posti minimi indicati per ciascun comune e nei limiti delle risorse finanziarie indicate e disponibili;

RITENUTO possibile accantonare una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo di questo decreto, pari a euro 73.495.573,485, per eventuali adesioni dei suddetti enti locali privi dei requisiti minimi e che intendano partecipare in forma aggregata con altri enti locali limitrofi per assicurare insieme e congiuntamente i requisiti minimi;

RITENUTO che i suddetti comuni aggregati che aderiranno alla procedura dovranno essere inseriti, con indicazione del comune capofila, nell'allegato 4, e ordinati secondo i medesimi criteri degli altri enti già inseriti nel suddetto elenco;

CONSIDERATO che le risorse accantonate non operano quale riserva di finanziamento, ma sono utilizzate solo nel caso in cui i suddetti comuni siano inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4, con i medesimi criteri previsti per tutti gli enti, in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

RITENUTO che le risorse accantonate per tale finalità, non utilizzate per carenza di adesioni ovvero per inserimento dei comuni in forma aggregata in posizione non utile in base ai criteri dell'allegato 4, sono svincolate e utilizzate per scorrere l'elenco dei comuni di cui al medesimo allegato 4;

RITENUTO altresì, in via residuale e al fine di raggiungere il target finale e complessivo del PNRR, una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 3 e 4 mediante procedura di adesione, qualora vi fossero ulteriori risorse disponibili ovvero economie non assegnate all'esito





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

della suddetta procedura di adesione, individuare ulteriori interventi per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni ovvero di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, candidabili da parte degli enti locali non inseriti nei suddetti allegati 3 e 4, anche contestualmente alla procedura di adesione, e che sono inseriti in una graduatoria sulla base del loro livello di copertura attuale del servizio di asilo nido nella fascia 0-2 anni, anche se superiore al 33%, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio;

RITENUTO che, in caso di rinuncia e in considerazione dell'obiettivo da perseguire e della rilevanza sociale dell'investimento, è possibile valutare il ricorso all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che l'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è in regime 2 secondo le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e le nuove costruzioni devono avere una performance in termini di efficienza energetica pari agli standard NZEB (*Nearly Zero-Energy Building*);

CONSIDERATO altresì, che per le riconversioni di edifici non già destinati ad asili nido l'installazione di caldaie a gas è in linea generale inammissibile a meno di non soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico, intendendo per “ampio” un programma che punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria;
- le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione (al massimo il 20%);
- l'installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto

D E C R E T A

Articolo 1

(Accertamento delle economie)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si accertano economie per un importo complessivo pari a euro 334.955.734,85, come di seguito dettagliate:
 - quanto ai c.d. “progetti nuovi”, di cui all’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, l’importo complessivo di euro 280.238.534,97 è così suddiviso:
 - euro 57.815.180,08 per rinunce intervenute, a valere sulla contabilità speciale del Ministero dell’istruzione e del merito destinata dall’Unione europea – *Next Generation EU*, di cui ne è data evidenza nell’allegato 1 al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);
 - euro 19.706.394,94 per definanziamenti e decadenze, a valere sulla contabilità speciale del Ministero dell’istruzione e del merito destinata dall’Unione europea – *Next Generation EU*, di cui ne è data evidenza nell’allegato 1 al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);
 - euro 202.716.959,95, di cui euro 94.001.261,23 a valere sulla contabilità speciale del Ministero dell’istruzione e del merito destinata dall’Unione europea – *Next Generation EU* ed euro 108.715.698,72, non assegnate e non autorizzate a seguito del citato avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, a valere sulle risorse del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito, già destinate al medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR dal citato decreto del Ministro dell’istruzione 7 settembre 2022, n. 236;
 - quanto ai c.d. “progetti in essere”, di cui all’avviso pubblico del 22 marzo 2021, l’importo complessivo è pari a euro 54.717.199,88, derivanti da euro 46.300.623,11 di rinunce e





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

decadenze di cui ne è data evidenza nell'allegato 2 al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 2), ed euro 17.316.576,77 non assegnate e non autorizzate a seguito del citato avviso pubblico 22 marzo 2021, a valere sul bilancio del Ministero dell'interno e destinate ai c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, al cui importo vanno sottratti euro 8.900.000,00 per n. 2 ricorsi giurisdizionali ancora pendenti, per i quali è necessario, quindi, accantonare le quote di finanziamento per eventuali esecuzioni di sentenze di riammissione.

2. Le economie complessive derivanti da rinunce, decadenze e definanziamenti sono a valere:
 - per euro 171.522.836,25, a valere sulle risorse RRF della contabilità speciale relativa all'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;
 - per euro 108.715.698,72, a valere sulle risorse del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, già destinate al medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR dal citato decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236;
 - pari a euro 54.717.199,88, a valere sul bilancio del Ministero dell'interno e destinate ai c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR.

Articolo 2

(Autorizzazione nuovo Piano di interventi per asili nido)

1. Ai fini della definizione del nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per il raggiungimento del relativo *target* finale, alle economie complessive di cui all'articolo 1, comma 1, pari a euro 334.955.734,85, sono aggiunte ulteriori risorse pari a euro 400.000.000,00 di cui al citato articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno per l'annualità 2026.
2. È autorizzato un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85.
3. Il nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale, nei limiti delle risorse disponibili.
4. In sede di procedura di adesione, gli enti locali devono garantire, al fine di assicurare il *target* finale del PNRR, la realizzazione del numero di posti indicato nei medesimi elenchi allegati (allegati 3 e 4), potendo ricorrere a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all'attivazione dei nuovi posti previsti e assegnati a ciascun ente. L'utilizzo della suddetta flessibilità riduce proporzionalmente l'importo di finanziamento, strettamente legato al numero





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dei posti da realizzare e attivare. Un eventuale incremento del numero dei posti da realizzare da parte degli enti locali, rispetto a quelli indicati nei suddetti allegati 3 e 4, non comporta un incremento del finanziamento assegnato e indicato nei medesimi allegati, che costituisce un limite di spesa.

5. Si rinvia all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Amministrazione centrale titolare d'intervento PNRR, l'istruttoria e l'autorizzazione, nei limiti delle risorse disponibili e da concludersi entro il 31 maggio 2024, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura amministrativa di adesione degli enti locali. L'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza può autorizzare anche eventuali successive modifiche nel rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al presente decreto e gli scorrimenti nell'ambito dell'elenco nei limiti delle risorse disponibili nel Piano, in caso di successive rinunce o decadenze dal finanziamento.
6. Gli enti locali, già in sede di procedura di adesione, possono richiedere il supporto tecnico operativo per la fase di gestione delle procedure di affidamento dei lavori attraverso una centralizzazione degli acquisti tramite Invitalia.
7. I comuni, soggetti attuatori, dovranno rispettare il cronoprogramma procedurale, che sarà contenuto nell'accordo di concessione e che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024, al fine di rispettare successivi *target* e *milestone* del PNRR. Eventuali modifiche al cronoprogramma possono essere definite dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
8. Possono partecipare alla procedura di adesione anche gli enti locali con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 60 bambini, secondo il dato ISTAT del 2021, e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%, non inseriti nell'allegato 4, purché in forma aggregata e in convenzione con comuni limitrofi che ugualmente da soli non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nell'allegato 4. I suddetti comuni che potranno aderire alla procedura in forma aggregata dovranno essere inseriti, con indicazione del comune capofila, nell'allegato 4, e ordinati secondo i medesimi criteri degli altri enti già inseriti nel suddetto elenco.
9. In sede di procedura di adesione anche gli enti locali inseriti nell'allegato 4 possono richiedere, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nell'elenco allegato 4, purché insieme garantiscano comunque i requisiti minimi e realizzino il numero dei posti minimi indicati per ciascun comune e nei limiti delle risorse finanziarie indicate e disponibili.
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è possibile accantonare una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo di cui al comma 2, pari a euro 73.495.573,485, per eventuali adesioni dei suddetti enti locali privi dei requisiti minimi o che intendano comunque partecipare in forma aggregata con altri enti locali limitrofi per assicurare insieme e congiuntamente i requisiti minimi. Le risorse accantonate non operano quale riserva di finanziamento, ma sono utilizzate solo nel caso in cui i suddetti comuni siano inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4, con i medesimi criteri





Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

previsti per tutti gli altri enti, in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento nei limiti delle risorse disponibili. Le risorse accantonate per tale finalità e non utilizzate per carenza di adesioni ovvero per inserimento dei comuni in forma aggregata in posizione non utile in base ai criteri dell'allegato 4, sono svincolate e utilizzate per scorrere l'elenco dei comuni di cui al medesimo allegato 4.

11. In via residuale, una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 3 e 4 mediante procedura di adesione, qualora vi fossero ulteriori risorse disponibili ovvero economie non assegnate all'esito della suddetta procedura di adesione, è possibile individuare ulteriori interventi per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni ovvero di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido. Contestualmente alla procedura di cui al comma 4, possono presentare candidature, gli enti locali non inseriti nei suddetti allegati 3 e 4, ovvero gli enti locali inseriti nei suddetti allegati che hanno aderito alla procedura che vogliono realizzare posti aggiuntivi e nuove strutture rispetto a quelli garantiti con il medesimo comma 4. Le candidature ammissibili sono inserite in una graduatoria sulla base del loro livello attuale di copertura del servizio di asilo nido nella fascia 0-2 anni, anche se superiore al 33%, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio.
12. I termini e le modalità di attuazione delle procedure di cui ai commi 5, 8 e 9 sono disciplinati con avviso pubblico dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 10 giorni dall'adozione del presente decreto.
13. In caso di rinuncia da parte degli enti locali inseriti nell'elenco, in considerazione dell'importanza dell'obiettivo e dei *target* da raggiungere, nonché della rilevanza anche sociale dell'investimento in questione, è possibile attivare i poteri sostitutivi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Giancarlo Giorgetti

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
Giuseppe Valditara

